

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1819

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2007

Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equità sociale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	27
Allegato	»	54
Disegno di legge	»	78
Decreto-legge	»	79

ONOREVOLI SENATORI. -

Con l'**articolo 1** recante "*Destinazioni maggiori entrate*" viene stabilito che al maggior gettito tributario aggiuntivo, rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, comprensivi, degli effetti finanziari derivanti dagli interventi previsti dal presente provvedimento.

All'**articolo 2** rubricato "*Imprese pubbliche*" vengono autorizzati contributi per interventi infrastrutturali ed, in particolare, al comma 1 si prevede un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Il comma 2, autorizza, al fine di assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE 20 luglio 2007, un ulteriore contributo di 235 milioni di euro per l'anno 2007. Il comma 3 autorizza, infine, la spesa di 215 milioni di euro per progetti appaltabili nel 2007 ricompresi nel piano di investimenti programmati da Ministero delle Infrastrutture e ANAS S.p.A.

L'**articolo 3** recante "*Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007*" è diretto a consentire, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi indicati nell'elenco 1 della legge finanziaria n. 296/2007 (finanziaria 2007) e la realizzazione degli obiettivi programmatici per il 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto, pari all'ottanta per cento di quello complessivamente determinato nel medesimo elenco 1. La disposizione prevede, altresì, che le anticipazioni effettuate per l'anno 2007 in base al comma 1 dell'articolo 13 del DL n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007, sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziare sui pertinenti capitoli corrispondente al predetto settanta per cento degli importi indicati nell'elenco 1 della legge finanziaria 2007. Per l'anno 2008, a titolo prudenziale, la percentuale di utilizzo è fissata al settanta per cento.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 (*Commissariamento regioni inadempienti e crediti dormienti*) sono dirette a garantire la correzione strutturale degli andamenti della spesa sanitaria. In tali termini prevedono qualora si riscontri dal monitoraggio dei Piani di rientro delle regioni con elevati disavanzi il mancato rispetto degli obiettivi previsti nei medesimi Piani, la diffida alla regione ad adempiere a quanto dovuto e, in caso di mancato adempimento, la nomina di un Commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano. Ciò, al fine di rafforzare la concreta attuazione degli impegni sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle singole regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004. Infatti, i Piani prevedono, nell'ambito del riequilibrio economico della gestione dei servizi sanitari regionali, interventi strutturali in settori in cui è possibile trovare resistenze all'attuazione pratica delle misure programmate, quali il personale, le prestazioni erogate da privati accreditati, l'acquisto di beni e servizi, la riconversione delle strutture ospedaliere e la rideterminazione del numero dei posti letto, l'assistenza farmaceutica, la corretta attribuzione delle somme erogate dallo Stato al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché il potenziamento delle strutture amministrative e dei sistemi di monitoraggio regionali.

Con le disposizioni contenute all'articolo 5 (*Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico*) si introduce un nuovo sistema di regolazione della spesa farmaceutica, tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti dalla normativa vigente, coerentemente con quanto disciplinato dal Patto per la salute del 28 settembre 2006 che, al punto 4.18, ha previsto la possibilità di pervenire ad eventuali modifiche della legislazione vigente sulla spesa farmaceutica, fermi restando gli obiettivi finanziari già programmati. Il Tavolo misto Stato-Regioni, a tal fine costituito, ha prodotto un documento del quale il presente articolo costituisce la traduzione normativa.

Gli aspetti principali riguardano:

- la rimodulazione dei due tetti di spesa, che comprendono rispettivamente: l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva dei farmaci erogati in distribuzione diretta e delle quote di compartecipazione versate dai cittadini (tetto del 14,4 per cento) e l'assistenza farmaceutica ospedaliera (tetto del 2 per cento);
- l'assegnazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di un budget di spesa per ogni singola azienda, nonché la costituzione di un fondo per i farmaci innovativi e di uno di garanzia per le esigenze allocative in corso d'anno, in modo che la somma dei budget aziendali e dei fondi sia pari al tetto di spesa a livello nazionale;
- il recupero dell'eventuale sfioramento dal tetto di spesa nazionale interamente a carico del settore privato (aziende produttrici, grossisti e farmacisti, ognuno per la propria quota);

- la generalizzazione del meccanismo del *pay-back* per le aziende farmaceutiche, già parzialmente introdotto dalla legge n. 296/2006, con il contestuale versamento delle somme esclusivamente alle regioni nelle quali si sono determinati superamenti dei tetti di spesa;
- ai fini del rispetto del principio di autonomia e responsabilità, l'adozione di misure di contenimento della spesa a carico delle regioni in caso di sfioramento del tetto di spesa del 14,4;
- la copertura integrale a carico delle regioni, in caso di superamento del tetto del 2 per cento.

L'articolo 6 (*Sistema Alta Velocità/Alta Capacità - Rete Transeuropea di Trasporto*) prevede che in sede CIPE, su proposta dei ministri competenti venga determinata la quota parte del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria da destinare alla realizzazione delle tratte del sistema "Alta velocità/Alta capacità" ricompreso nella rete (TEN-T)

Con l'articolo 7 (*Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città*) si intende dare un forte impulso al trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano. In particolare, è stata stanziata una somma pari a 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea "C" della metropolitana di Roma. È stata stanziata la somma di 150 milioni per le spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli. Infine, è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano.

L'articolo 8 (*Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello stretto di Messina*) prevede un piano di interventi atto a migliorare il trasferimento modale da e per la Sicilia e il trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina. In particolare:

Comma 1: Contempla nuovi interventi volti al miglioramento della sicurezza e al potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose.

Comma 2: In risposta all'emergenza dei lavori relativi alla viabilità statale in Calabria e in Sicilia, viene autorizzata una spesa di 7 milioni di euro per il 2007. Gli interventi riguarderanno servizi di semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, ed ogni altra iniziativa analoga destinata a ridurre i disagi ed i rischi per il traffico veicolare di persone e merci.

Comma 3: Per il potenziamento del trasporto ferroviario pendolare corrispondente a 94 km. sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo, cui si deve aggiungere il collegamento ferroviario e l'integrazione dei servizi con il relativo aeroporto, si rendono urgenti interventi mirati allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi connessi. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti.

Comma 4: autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina.

Comma 5: Stabisce i criteri di ripartizione delle relative risorse.

Comma 6: E' assegnato un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007 alle Regioni Calabria e Sicilia per i servizi di collegamento marittimo tra Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Comma 7: Tale intervento trova continuità ed efficacia nell'ambito dell'azione avviata dal Ministero dei Trasporti per migliorare la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina. In questo contesto, si reputa urgente istituire l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, alla quale è preposta l'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto, competente in materia di rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento inerente la sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'area.

L'articolo 9 (*Contratti di servizio pubblico con Trenitalia S.p.A*) interviene sui Contratti di Servizio pubblico tra Trenitalia S.p.A. ed il Ministero dei Trasporti, che disciplinano la fornitura di alcuni servizi viaggiatori e merci, ai sensi della vigente normativa comunitaria, che sono al momento in fase di stipula. Trenitalia, con l'assenso del Ministero contraente, ha comunque garantito alla collettività i servizi previsti per gli anni 2006 e 2007, in base alla clausola di continuità prevista dai precedenti Contratti di Servizi.

La mancata formalizzazione dei nuovi Contratti di Servizio non ha consentito a Trenitalia di incassare le somme stanziolate dalle leggi di bilancio 2006 e 2007. L'assenza dei Contratti comporta, però, inevitabili ritardi per l'incasso dei corrispettivi.

Per ovviare a tale situazione, e tenuto conto anche delle crescenti difficoltà di natura finanziaria di Trenitalia, la disposizione legislativa autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ad erogare, in favore della Società, le risorse stanziolate dalle leggi in materia.

Lo proposta normativa di cui al comma 2, consente, nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione tra le Regioni, l'erogazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 973, della legge finanziaria 2007 per l'adeguamento dei corrispettivi previsti dai Contratti di servizio pubblico con le Regioni a statuto ordinario.

L'erogazione della somma, pari a 311 milioni di euro, non pregiudica la ripartizione tra le Regioni dei fondi che verranno assegnati per i futuri Contratti di servizio, né limita la facoltà delle Regioni di decidere, con tali Contratti, i livelli di servizio da chiedere agli operatori del trasporto ferroviario, sulla base delle risorse disponibili.

L'articolo 10 (*Disposizioni concernenti l'editoria*) dispone, per i contributi in favore delle imprese editrici, una riduzione del 7 per cento dell'ammontare del contributo erogabile a ciascuna impresa editrice, da effettuarsi su quello spettante come calcolato in base alla normativa attualmente

in vigore. La finalità è quella di anticipare gli effetti della riforma per quanto riguarda un significativo contenimento della spesa negli anni 2008 e 2009, corrispondenti al 7 per cento della spesa sostenuta nell'ultimo anno di erogazione dei contributi.

In particolare, il comma 2 introduce una disposizione necessaria per fornire certezza procedurale in sede di applicazione della normativa vigente in materia di erogazione dei contributi alle imprese editrici. Inoltre, viene introdotto il termine ultimo del 30 settembre per il completamento della documentazione; ciò consente, pertanto, la possibilità di poter determinare il totale degli aventi diritto, e conseguentemente il *quantum* complessivo da erogare entro il termine previsto dalla legge. Il comma 3 chiarisce, invece, che la trasmissione della documentazione necessaria per l'ammissione ai contributi e la loro quantificazione costituisce un onere al quale l'impresa interessata è soggetta anche in assenza di specifica richiesta da parte dell'amministrazione. In tal modo si intende eliminare in via definitiva ogni incertezza circa l'effettiva platea degli aventi diritto.

Il comma 4 rende necessario il requisito della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali per i dipendenti di imprese editoriali ai fini dell'accesso alle provvidenze.

I commi successivi dispongono una riduzione degli importi riconducibili a ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni tariffarie per la spedizione postale in regime agevolato di prodotti editoriali. La finalità è di operare una decurtazione del 7 per cento annuo per tutti i soggetti che fruiscono dell'agevolazione. Ferma restando la normativa vigente in materia, che prevede che il rimborso delle compensazioni per agevolazioni tariffarie sia effettuato direttamente a favore della società Poste Italiane, sarà lo stesso operatore ad applicare i conguagli tariffari nei confronti dei fruitori. Il comma 7 dispone che il requisito di accesso di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 353 del 2003, che prevede l'esclusione dalle agevolazioni tariffarie dei giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, venga verificato non su base annua ma per ogni singolo numero delle pubblicazioni. In tal modo, oltre ad evitare la pianificazione di possibili compensazioni sugli spazi pubblicitari nel corso dell'anno, con finalità meramente elusive della normativa, si rende possibile l'effettuazione di controlli preventivi da parte della società Poste Italiane, contestualmente alla spedizione delle testate.

Il comma 8 prevede che a partire dal primo gennaio 2008 il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

Il comma 9 prevede un'autorizzazione di spesa di 50 milioni per il 2007, al fine di assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

Con l'ultimo comma, si provvede all'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 4 della legge 224 del 1998 i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

La norma di cui all'articolo 11 (*estinzione anticipate prestiti*) prevede, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'attribuzione - per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e fino ad un importo di 30 milioni di euro annui - di un contributo, a favore delle province e dei comuni che provvedono ad estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per fronteggiare gli indennizzi, le penali e gli altri oneri dagli stessi corrisposti in aggiunta al debito residuo.

L'introduzione di tale disposizione è resa peraltro necessaria a seguito dell'abolizione, disposta dall'articolo 1, comma 699, della legge finanziaria 2007, della possibilità, prevista dall'articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, per gli enti locali che presentassero piani quinquennali di riduzione del rapporto debito PIL, di estinguere anticipatamente i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti senza oneri diversi dal rimborso del residuo debito.

Infine, la norma demanda ad apposito decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità di certificazione da parte degli enti interessati dell'ammontare dei predetti oneri.

L'articolo 12 (*Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione*), è intesa ad assegnare, al comma 1, per l'anno 2007, risorse destinate all'adempimento dell'obbligo di istruzione, previsto dalla normativa vigente.

La legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1 comma 620 prevede l'obbligo di conseguire, per il triennio 2007/2009, determinate economie di spesa e al comma 621, lettera b), prevede che, al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori entrate, si provvede con la riduzione delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Al riguardo, il comma 2, prevede che per l'anno 2007 la disposizione di cui al comma 621, lettera b), non venga applicata.

L'articolo 13 (*Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca*) prevede una modifica al comma 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, attraverso la quale si intende garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. In tal senso viene previsto, con decreto del Ministro dell'università, da emanarsi entro il 30 novembre 2007, di definire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per la concessione di agevolazioni alla ricerca.

Con il comma 2 si propone di collegare in maniera più evidente la nascita dell'Agenzia della formazione con la conseguente chiusura della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione. Infatti il termine del 15 giugno, data indicata dalla legge finanziaria per il passaggio delle competenze dalla Sspa all'Agenzia della formazione, non può essere considerato perentorio, ma

collegato con il verificarsi di tale circostanza. Con la disposizione si propone di introdurre un termine di mobile collegato con l'entrata in vigore dei regolamenti che stabiliranno il nuovo assetto della formazione nella pubblica Amministrazione.

L'articolo 14 (*Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi beni culturali*) disciplina i servizi aggiuntivi erogati negli Istituti e luoghi di cultura introdotti dalla legge Ronchey e oggi previsti dall'articolo 117 del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42) come ad esempio i servizi di caffetteria, *book shop*, servizi di didattica, servizi di biglietteria, strumentali ad una migliore fruizione dei beni culturali, affidati in concessione, sono attualmente caratterizzati da eccessiva frammentazione e necessitano, pertanto, misure di razionalizzazione al fine di meglio utilizzare le risorse disponibili.

La norma prevede pertanto l'adozione del principio dell'integrazione, comportante l'affidamento, in forma integrata, attraverso un'unica procedura concorsuale, di tutti i servizi aggiuntivi erogabili nel complesso degli Istituti o luoghi di cultura presenti nel territorio di competenza dell'Autorità concedente.

Quest'ultima viene indicata, in base alla rispettiva competenza, nella Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e nell'Istituto dotato di autonomia speciale, articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

Le concessioni di servizi verranno aggiudicate nel rispetto dei criteri di organizzazione dei servizi aggiuntivi da stabilirsi con un apposito decreto tecnico del Ministro per i beni e le attività culturali. E' inoltre previsto, allo scopo di consentire un ordinato avvio del nuovo sistema di servizi integrati nonchè la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso, che, in prima applicazione, i servizi possano essere affidati anche con termini iniziali differenziati.

Al medesimo fine, le concessioni appena scadute e non ancora riassegnate ovvero di imminente scadenza sono confermate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, le cui gare dovranno essere bandite entro il 28 febbraio 2008.

La disposizione contenuta **nell'articolo 15** (*Rinnovi contrattuali biennio 2006 - 2007*) prevede di anticipare, in linea con gli accordi in materia di pubblico impiego siglati nel corso del 2007, la retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007. Tale anticipazione è consentita solo per il personale il cui contratto nazionale di lavoro relativo al biennio 2006-2007 risulta sottoscritto alla data del 1° dicembre 2007 con riferimento agli incrementi stipendiali già fissati con decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

Tale anticipazione consente di allineare i flussi di spesa derivanti dai rinnovi contrattuali alla scadenza del biennio economico di riferimento producendo effetti di razionalizzazione della spesa pubblica.

A tal fine, il comma 1 fissa il limite massimo di autorizzazione di spesa nell'importo di 1.000 milioni di euro; i commi 2 e 3 definiscono nell'ambito delle amministrazioni dello Stato i destinatari dell'anticipazione; il comma 4 estende al personale delle pubbliche amministrazioni non statali con CCNL sottoscritto definitivamente entro il 1° dicembre 2007 la possibilità di retrodatazione dell'incremento stipendiale; il comma 5 precisa che gli importi corrisposti in applicazione dell'articolo costituiscono anticipazione dei complessivi benefici stipendiali del biennio 2006-2007 da definire in sede negoziale dopo l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 che integrerà le risorse contrattuali per la completa attuazione dell'accordo del 29 maggio 2007.

L'articolo 16 (*Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre*) detta disposizioni che rappresentano una misura di incentivazione per la diffusione della tecnologia digitale. Infatti, sul modello di quanto già previsto in Francia, si prevede una uscita graduale dal mercato dei televisori analogici, in modo da convogliare gli acquisti del consumatore verso gli apparecchi televisivi digitali.

Contemporaneamente, la norma contenuta nel comma 4 sposta il termine per la completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale dall'anno 2008 all'anno 2012.

La modifica contenuta nell'**articolo 17** (*Somme corrisposte a titolo di danno ambientale*) è intesa a migliorare l'interpretazione dell'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare l'inserimento dell'anno "2001" è necessario, in primo luogo, per consentire una più puntuale formulazione della norma in questione ai fini della predisposizione del piano di riassegnazione previsto dall'art. 1, comma 868, della legge finanziaria 2007 e, in secondo luogo, perché la previsione dell'anno 2001 era prevista nella Relazione Tecnica di accompagnamento dell'attuale comma 868 della legge finanziaria 2006 e non è stata più riportata nel testo in vigore per errore materiale. Inoltre, la modifica si rende necessaria anche perché il mancato inserimento dell'anno 2001 non consente di riassegnare direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le somme che saranno versate per effetto della sottoscrizione dell'Accordo transattivo Stato-Montedison avvenuta nel 2001.

Anche la sostituzione delle parole "delle somme versate" con quelle "delle somme da versare" si rende opportuna per una migliore interpretazione della norma, trattandosi di somme che devono ancora affluire all'entrata del Bilancio statale a titolo di risarcimento del danno ambientale per essere poi riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

L'articolo 18 (*Adempimenti impegni internazionali*) prevede l'erogazione di contributi a sostegno delle attività di prevenzione dei conflitti e lo sviluppo per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2007.

La prima iniziativa è volta alla costituzione di un fondo italiano, pari a 40 milioni di euro, per finanziare le attività di mantenimento della pace in Africa, una *Peace Facility* del tipo di quella esistente in seno all'Unione Europea. Essa è mirata a contribuire alla formazione di una vera e propria capacità africana ad affrontare le crisi del continente secondo tempi e modalità da concordare con le controparti bilaterali e multilaterali.

L'Italia, dopo aver aderito all'iniziativa per la costituzione di un Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, si è trovata nell'impossibilità di onorare detto impegno nei tempi dovuti, causa l'andamento della finanza pubblica. Sistemato il pregresso, ed ormai conseguita la correttezza nei versamenti, è stata stanziata una nuova quota del contributo, pari 130 milioni di euro, per riaffermare l'impegno a suo tempo assunto alla lotta contro l'Aids.

Poiché la pace viene garantita anche mediante l'impiego di uomini in armi sotto la bandiera delle Nazioni Unite, sono state stanziate risorse, per un importo di 100 milioni di euro, da corrispondere all'ONU per sostenere gli oneri derivanti dalle diverse missioni in atto.

Viene prevista, inoltre, l'erogazione di 225 milioni di euro sul canale multilaterale della Cooperazione allo sviluppo di contributi volontari ad organizzazioni internazionali.

Infine, vengono preordinate risorse per 5 milioni di euro da destinare al completamento del programma di assistenza italiana alla distruzione di *stock* di armi chimiche nella Federazione Russa, conformemente agli impegni assunti e recepiti nella legge 19 luglio 2004, n. 196.

Con il comma 2 viene stanziata la somma di 410 milioni di euro al fine di permettere la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali e per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 19 reca "*Misure in materia di pagamento delle p.a.*". La norma in riferimento apporta modifiche all'articolo 48-bis del DPR 602/1973, riguardante le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, nell'escludere dall'ambito di applicazione della norma le società a prevalente partecipazione pubblica, prevede la possibilità, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite attualmente vigente - pari a diecimila euro - oltre il quale scatta l'obbligo di effettuare verifiche sull'eventuale inadempienza, da parte del beneficiario, all'obbligo di versamento derivanti da notifiche o da cartelle di pagamento segnalando tale circostanza all'agente della riscossione, possa essere diversamente modulato.

Con l'articolo 20 (*5 per mille*) si intende integrare, con una somma di 150 milioni di euro per il 2007, l'autorizzazione di spesa, già prevista dal comma 337 dell'articolo 1 dalla legge

finanziaria 2006, con la quale si prevede la possibilità, per il contribuente, di vincolare il 5‰ della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

L'articolo 21 (*Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica*) si attiva un programma straordinario triennale di edilizia residenziale pubblica destinato prioritariamente ai conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatrici di handicap con invalidità superiore al 66 %, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, sottoposti a procedure esecutive per finita locazione e non per morosità (art. 1 della legge n. 9/2007).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture si provvede alla ripartizione tra i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003 (art. 1 della legge n. 9/2007). Per tali comuni, la disposizione prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato principalmente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati.

Viene inoltre previsto che l'1% del finanziamento previsto per la realizzazione del programma straordinario, sia destinato alla costituzione e al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali.

Con l'articolo 22 (*Rifinanziamento legge speciale per Venezia e Mose*), nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge n. 139/1992 e successive modificazioni, viene autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro per un nuovo sistema di allertamento per i rischi derivanti da incidenti industriali nella zona di Marghera Malcontenta.

Con il comma 2, si intende consentire il completamento degli interventi a favore dell'eliminazione del problema delle acque alte causate dalla marea a Venezia, tramite la realizzazione del sistema MOSE, per la quale viene previsto uno stanziamento di 170 milioni di euro.

Con l'articolo 23 (*Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria*), anche al fine di incentivare le attività industriali e alta tecnologia, si prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per le opere di infrastrutturali nell'area di Erzelli. Con il comma 2, si provvede a modificare la legge finanziaria 2007 in materia di interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria, stabilizzando le risorse ivi previste.

L'articolo 24 (*Sostegno straordinario ai comuni in dissesto*) prevede interventi straordinari in favore dei comuni che si trovano in stato di dissesto. In particolare, viene trasferita in loro favore la somma di 150 milioni di euro per l'effettuazione, entro il 31 dicembre 2007, dei pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006. Le somme che non verranno utilizzate per detti pagamenti entro il 31 dicembre 2007, saranno riversate al bilancio dello Stato.

Con l'articolo 25 (*Interventi nella regione Friuli Venezia Giulia*) si provvede ad intervenire, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia autorizzando la spesa di 65 milioni di euro per il collegamento autostradale con l'area produttiva del comune di Manzano. Il comma 2 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per far fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale.

L'articolo 26 (*Disposizioni in materia ambientale*) prevede, al comma 1, la concessione di un contributo straordinario di 20 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette per la difesa del mare. Con le disposizioni contenute nel comma 2 si intende prevedere per i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto.

Attraverso le misure previste dal comma 3 il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto.

La disposizione contenuta nell'articolo 27 (*Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria*) prevede, in favore della regione Calabria, un contributo per l'anno 2007 pari a 60 milioni di euro al fine di favorire la stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili.

L'articolo 28 (*Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva*) interviene sulla Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS), ente pubblico non economico, che ha il compito di assicurare prestazioni assicurative e previdenziali facoltative in favore degli sportivi, oramai da tempo in una gravissima situazione di dissesto causata da scelte gestionali, risalenti nel tempo, rivelatesi economicamente insostenibili.

Per quanto riguarda la gestione previdenziale, si sono garantite prestazioni pensionistiche modeste in valore assoluto ma esorbitanti rispetto ai contributi versati (con regole modificate in senso più restrittivo solo alla fine del 1999). Dalla valutazione attuariale degli oneri previdenziali al 31 dicembre 2006, è emerso che il Fondo di previdenza per gli sportivi, con tasso dell'uno per cento, ha un deficit di circa centosessanta milioni di euro, e che, tenendo conto anche delle gestioni del Fondo

“Medagliati” è del Fondo “Club Olimpico”, il deficit complessivo della gestione previdenziale ammonta a circa centosettanta milioni di euro.

La gestione assicurativa ha dato luogo alla prestazione di garanzie a fronte di premi assolutamente inadeguati ed ha determinato, nel volgere di pochi anni, un saldo negativo tra premi e sinistri. Le deficienze delle gestioni tecniche hanno progressivamente ridotto la possibilità di eseguire correntemente i pagamenti dovuti per sinistri, con l'effetto di provocare la moltiplicazione del contenzioso e, in tal modo, la crescita esponenziale del costo sinistri e la crescente difficoltà a farvi fronte. Molte Federazioni sportive hanno quindi dato disdetta dei contratti assicurativi in essere per instaurarne altri con imprese di assicurazione private.

Sul finire dell'esercizio 2005, la gestione commissariale dell'ente aveva predisposto un piano strategico pluriennale di risanamento e sviluppo che si articolava su quattro linee direttrici:

- la concessione alla SPORTASS, di un finanziamento pari a 30 milioni di euro da rimborsare in quindici anni;
- il trasferimento, a decorrere dall'esercizio 2007, della gestione previdenziale ad altro Istituto o Ente pubblico specializzato;
- la capacità della SPORTASS di incrementare l'attività del ramo assicurativo recuperando le relazioni con la gran parte delle Federazioni e delle discipline sportive associate che nel tempo hanno estinto il loro rapporto assicurativo in favore di altre compagnie;
- la ristrutturazione dell'intero impianto organizzativo dell'Ente, finalizzata al recupero dell'efficienza ed alla riduzione dei costi di gestione.

Di queste quattro linee direttrici, soltanto la prima è stata effettivamente attuata, attraverso l'apposito finanziamento erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo, assistito da garanzia fidejussoria del C.O.N.I.

L'erogazione del finanziamento di trenta milioni di euro è stato utilizzato per riattivare i pagamenti delle pensioni correnti e di quelle arretrate, di sinistri e di obbligazioni arretrate di varia natura.

Non si è invece realizzato l'auspicato risanamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, come previsto dal piano di rientro, sicché, in presenza dello squilibrio strutturale tra entrate ed uscite, si è rapidamente esaurito anche il finanziamento erogato dal Credito Sportivo e l'Ente vive ora in una situazione di pressoché totale carenza di liquidità.

Dal quadro esposto, si rileva che l'Ente non è in grado di sopportare il peso della gestione previdenziale che produce un disavanzo annuale di circa 4 milioni di euro.

La mancanza di liquidità e il venir meno con il tempo della fiducia di gran parte delle Federazioni sportive assicurate hanno reso, poi, strutturalmente deficitario anche il ramo assicurativo, e tale situazione non appare suscettibile di una inversione positiva tenuto conto che la SPORTASS opera

oramai in regime di concorrenza mentre le disposizioni con le quali le Federazioni erano state obbligate ad assicurarsi con la SPORTASS (D.M. 17.12.2004) sono state poi ritenute illegittime.

Si dispone pertanto la soppressione della SPORTASS con il trasferimento all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e i beni mobili e immobili della SPORTASS sono trasferiti all'INPS e all'INAIL.

Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS, si propone di assegnare all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto, con corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'intervento recato dalla norma ha carattere di urgenza a causa della totale carenza di liquidità della SPORTASS, che non è più in grado nemmeno di assicurare il pagamento degli stipendi ai dipendenti ed ha l'obiettivo di impedire sia i gravi disagi derivanti dal mancato pagamento di pensioni e prestazioni assicurative sia l'ulteriore aggravarsi della situazione debitoria. Peraltro l'impossibilità di far fronte ai pagamenti dovuti ed il notevole contenzioso in atto mettono a rischio anche la residua consistenza patrimoniale dell'Ente che si vuole preservare con il trasferimento dei beni agli enti subentranti. Con il comma 4, viene previsto un contributo di 20 milioni di euro, a favore dell'Istituto per il Credito sportivo, per interventi di impiantistica sportiva. Tale contributo concorre ad incrementare il Fondo Speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costituito presso il predetto Istituto.

La disposizione contenuta nell'**articolo 29 (Contributi ONAOSI)** è finalizzata ad ovviare alla situazione di incertezza giuridico-normativa ed operativa conseguente alla recente sentenza n. 190 del 5 giugno 2007, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, lettera e) della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani, stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I), con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti, ex articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sussistendo comunque l'esigenza di garantire, da parte di tutte le amministrazioni interessate, la continuità del prelevamento di tale contributo obbligatorio dalle retribuzioni dei sanitari dipendenti, non tiene conto di criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti obbligati..

Pertanto, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, viene prevista la determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI della misura del contributo obbligatorio, tenuto conto dei criteri dell'equilibrio della gestione, la cui entità deve essere rapportata ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio dei sanitari interessati.

Viene, altresì, stabilito che lo stesso Consiglio di Amministrazione, nel procedere alla rideterminazione del contributo medesimo, determina anche l'entità dei contributi dovuti per il periodo compreso dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e l'entrata in vigore della presente legge, ciò al fine di evitare pregiudizi per la funzionalità della Fondazione a causa di mancate riscossioni dei contributi medesimi.

L'Intervento recato **dall'articolo 30** (*Disposizioni in ordine al commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano*) sull'Ordine Mauriziano si rende necessario a seguito dell'accertamento del profondo dissesto in cui versa la Fondazione stessa verificato dal Comitato di vigilanza nel corso del mese di settembre 2007.

La Fondazione soffre, infatti, il pesante onere dei debiti antecedenti i decreti legge del 2004-2005 con i quali è stato stabilito che le attività di tipo sanitario/ospedaliero sarebbero state trasferite con i relativi immobili ed attrezzature alla ASO che la regione Piemonte ha effettivamente costituito nel febbraio 2006.

La legge finanziaria 2007, avallando quanto previsto dalla legge regionale, ha statuito che l'intero onere dei debiti antecedenti la costituzione della ASO gravasse sulla Fondazione.

Si rende quindi necessario procedere al commissariamento della Fondazione e ad adottare un procedimento che permetta di liquidare i beni commerciabili al fine di predisporre un piano di soddisfazione dei creditori.

Al termine della procedura, la Fondazione potrà beneficiare di una apposita sdebitazione e tornare, dunque, a gestire le ordinarie attività attribuite dalla legge.

E' stato predisposto un intervento che, nei limiti di compatibilità, richiama le norme della liquidazione coatta amministrativa attribuendo in un apposito Comitato di vigilanza, una funzione di controllo anche ai creditori e, nel contempo, la competenza funzionale del tribunale di Torino a conoscere le eventuali controversie.

Per salvaguardare la *par condicio* dei creditori, è stato previsto un sistema di inefficacia delle garanzie e revoca dei pagamenti effettuati dopo la manifestazione del primo dissesto dell'Ordine Mauriziano nel 2003.

L'Articolo 31 (*Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI*) concede un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova, di

un milione a favore dell'Unione italiana ciechi, nonché di tre milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

L'articolo 32 (*Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA*) interviene sulla controversia tra Finmeccanica ed Enea. Nel 1995, Finmeccanica ha convenuto in giudizio Enea per ottenere il riconoscimento di importi dovuti dall'Ente, pari a circa 270 miliardi di lire, a seguito della chiusura del cantiere per la realizzazione del "PÉC" (Prove elementi del combustibile), avvenuta per l'abbandono del nucleare da parte dell'Italia.

Con sentenza emessa nel 2003, la Corte di appello di Roma ha statuito il diritto di Finmeccanica al riconoscimento degli oneri in questione ed ha invitato le parti alla conciliazione. Enea e Finmeccanica hanno concordato un testo transattivo che ha ottenuto l'approvazione dell'Avvocatura dello Stato (approvazione richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la vigilanza sull'Enea).

L'importo dovuto da Enea, incrementato per la rivalutazione e gli interessi, è pari a 648 milioni euro. Finmeccanica ha dichiarato, in sede di transazione, la propria disponibilità a diminuire tale importo a 519 milioni. La Corte di appello di Roma ha concesso un rinvio della transazione a dicembre 2007. Enea, in assenza di risorse autonome, per poter procedere alla firma della transazione con Finmeccanica, necessita della destinazione da parte dello Stato di apposite risorse finanziarie da erogare alla Società.

Nel frattempo, Finmeccanica (unitamente a sue controllate) ha in corso rimborsi di finanziamenti a suo tempo concessi dallo Stato ai sensi della legge n. 808/85 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico).

Su tali finanziamenti, la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nel 2003. Tale procedura si sta avviando ad una decisione positiva condizionata alla restituzione dei finanziamenti per i quali sono scaduti i termini previsti per il rimborso, nonché di quelli che sono stati concessi superando i massimali previsti dalla normativa comunitaria; a ciò si aggiungono anche interessi nel frattempo maturati.

Allo stato attuale, Finmeccanica deve rimborsare allo Stato 168 milioni entro il 2007, cui vanno sommati oneri finanziari impropri pari a 102 milioni, più un'anticipazione dei finanziamenti non ancora scaduti per 50 milioni; Finmeccanica ha, inoltre, dato la propria disponibilità ad anticipare il rimborso di ulteriori 130 milioni rispetto alla scadenza naturale (attualmente 2008-2018), portando l'importo complessivo da attribuire al bilancio dello Stato a circa 450 milioni di euro.

La disponibilità accordata da Finmeccanica ad anticipare le somme dovute negli anni successivi al 2007 è comunque subordinata al riconoscimento da parte dell'Enea, almeno fino a concorrenza dei suddetti rimborsi, di quanto dovuto per la richiamata vicenda PEC (per le vie brevi, la Società si è

dichiarata disposta a rinunciare, in sede di atto transattivo con Enea, a ricevere dallo stesso ente i residui 70 milioni circa).

La disposizione di cui all'articolo 33 (*Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette*) prevede, ai commi 1 e 2, l'autorizzazione di spesa di 94 milioni di euro per l'anno 2007 per la transazioni da stipulare con soggetti talassemici, in materia di risarcimento danni derivanti da trasfusioni o da somministrazioni di emoderivati infetti. Con decreto interministeriale sono fissati i criteri per accedere alle transazioni, utilizzando, a pari gravità di infermità, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la determinazione della condizione economica dei soggetti. Con il comma 3, si estendono i benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legge n. 250/2005 anche ai soggetti emofilici che erano rimasti esclusi dall'applicazione della norma. Il comma 4 precisa le modalità di corresponsione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 4 della legge 229/2005, uniformandole a quanto già previsto per la corresponsione di cui all'articolo 1 della medesima legge. Il comma 5 prevede, con riferimento ai soggetti già deceduti dalla data di entrata in vigore della legge 229/2005 a seguito di complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie e che siano inoltre già titolari dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992, la concessione di un contributo straordinario agli aventi diritto.

L'articolo 34 (*Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere, alle vittime della criminalità organizzata nonché ai loro familiari superstiti.*) prevede, al comma 1, a favore delle vittime del dovere e delle vittime della criminalità organizzata, nonché a favore dei rispettivi familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, i seguenti benefici economici già previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206 del 2004, articolo 5, commi 1 e 5:

- a) elevazione a 2.121 euro (valore iniziale 2.000 euro) dell'importo unitario del punto percentuale di invalidità, riliquidando a tale nuovo parametro quanto già eventualmente percepito;
- b) elevazione fino all'importo di 202.241 euro (valore iniziale 200.000 euro) della misura massima della speciale elargizione, riliquidando a tale nuovo parametro quanto già eventualmente percepito.

L'articolo 35 (*Fondo per le zone di confine*) modifica l'articolo 6 del DL 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. In particolare, viene sostituito il comma 7 relativo all'istituzione di un fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti tra le regioni.

La modifica prevede la destinazione esclusiva dei fondi alle zone confinanti con le regioni a statuto speciale. Disciplina inoltre le modalità di utilizzo del fondo prevedendo l'emanazione di un dPCM

su proposta del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il fondo sarà utilizzato per finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, individuati sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale sentite le province interessate.

L'articolo 36 (*Fondo per le celebrazioni del centocinquantenario dell'unità d'Italia*) è diretto a costituire un'adeguata dotazione finanziaria per la realizzazione di interventi di riqualificazione di beni storico/artistici in occasione del centocinquantenario dell'unità d'Italia. A tale fine, si prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture alimentato dalle risorse corrispondenti a contributi quindicennali di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Viene, infine, demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, la definizione del programma di interventi.

La norma di cui all'articolo 37 (*Disposizioni concernenti investimenti degli enti previdenziali pubblici*) prevede che, nell'ultimo trimestre del 2007, gli enti previdenziali pubblici possano attivare obbligazioni giuridicamente perfezionate solamente nei casi in cui diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007.

Con la norma di cui all'articolo 38 (*Disposizione relativa al potenziamento ed all'interconnessione del Registro Generale del Casellario Giudiziale*) si provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari ed al rafforzamento della struttura informatica del Registro Generale del Casellario Giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo, altresì, il relativo sistema di certificazione. In particolare, con tale intervento normativo si assicura lo scambio e la integrazione dei dati tra il Sistema di Indagine (SDI) del Centro Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove confluiscono tutte le segnalazioni di reato effettuate dalle varie Forze di polizia, la Banca dati AFIS, che custodisce il Codice Unico Identificativo dei soggetti sottoposti a fotosegnalamento, la Banca dati delle Misure Cautelari, il Sistema dell'Anagrafe dei detenuti, il Sistema del Casellario e dei Carichi pendenti, nonché il Sistema dei Registri della Cognizione Penale.

Con il comma 1 dell'articolo 39 (*Disposizioni in materia di accertamento e riscossione*) si dispone l'abrogazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi da 101 a 103, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che hanno introdotto l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi numerosi dati riguardanti l'ICI.

Tale abrogazione è dettata dalla necessità di prevedere la razionalizzazione dell'interscambio di dati con i comuni, che renderà i controlli incrociati più efficaci e meno dispendiosi anche dal punto di vista degli adempimenti da parte dei contribuenti.

In attesa che il menzionato progetto di interazione trovi attuazione si reputa opportuno sollevare i contribuenti dall'obbligo di dichiarazione dei dati ICI.

Il comma 2 dispone che anche l'IRAP rientri nel regime privilegiato espressamente previsto dall'articolo 2752 c.c.per l'IRPEF, per l'IRPEG e per l'ILOR.

L'IRAP, infatti, è imposta diretta e svolge una funzione finanziaria analoga a quella dell'ILOR. A seguito della soppressione dell'ILOR, invero, è stata istituita l'IRAP che assolve una funzione analoga all'imposta soppressa, in quanto destinata a costituire la base finanziaria regionale, pur rimanendo un'imposta statale.

Il comma 29 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissa al 1° luglio 2007 la decorrenza degli adempimenti previsti dal precedente comma 28, concernenti la certificazione per la deducibilità o detraibilità delle spese per medicinali. Il richiamato comma 29, prevedeva, altresì, fino al 31 dicembre 2007, una modalità alternativa di indicazione sullo scontrino fiscale del codice fiscale del destinatario del farmaco. Per corrispondere alle difficoltà che gli operatori interessati hanno incontrato in fase di prima attuazione del nuovo adempimento, l'Agenzia delle entrate ha consentito che, fino al 31 dicembre 2007, l'obbligo di indicare nello scontrino fiscale la natura, qualità e quantità dei medicinali ceduti potesse essere assolto, ai fini della detraibilità e deducibilità della spesa sanitaria, mediante il rilascio da parte del farmacista di un'attestazione, da allegare allo scontrino fiscale contestualmente alla cessione, contenente le medesime informazioni che, dal 1 gennaio 2008, dovranno essere specificate nello scontrino.

Con il comma 3 della disposizione in argomento si chiarisce, quindi, che dal 1° gennaio 2008 viene meno la predetta modalità semplificata di documentazione della spesa e, dalla stessa data, si ripristina la piena operatività del comma 28 dell'articolo unico della finanziaria per il 2007.

Con il comma 4 si vuole, da un lato, assicurare un costante scambio informativo quale contropartita delle pubbliche amministrazioni, in particolare degli enti territoriali, fruitrici delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato in materia tributaria e finanziaria, dall'altro, realizzare da subito il potenziamento della gestione integrata delle banche dati della fiscalità, rafforzando la cooperazione tra tutte le Strutture dell'Amministrazione finanziaria, fermo restando il ruolo di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze a garanzia di omogenee e razionali modalità di gestione del Sistema informativo della fiscalità.

Il comma 5 è relativo alla possibilità per Equitalia di attribuire ai soggetti che cedono attività di riscossione anche obbligazioni o altri strumenti finanziari. A completamento della riforma del sistema di riscossione nazionale, infatti, il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede che: "Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai

sensi del comma 6 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate”.

Infatti, il comma 7 del citato art. 3 ha disposto l’acquisto da parte di Equitalia delle società concessionarie e dei rami di azienda titolari delle concessioni nazionali per la riscossione dei tributi e la corresponsione di azioni di Equitalia in favore dei cedenti.

Come è evidente, la titolarità delle azioni di Equitalia in capo ai soggetti cedenti le partecipazioni delle società concessionarie o i rami di azienda è caratterizzata essenzialmente da una cogente “transitorietà”, conseguente all’obbligo di retrocessione di dette azioni in capo a soggetti pubblici.

La disposizione è diretta, fermi i diritti patrimoniali dei soggetti che hanno negoziato con Equitalia S.p.a. e senza alcun onere aggiuntivo per l’Erario, ad assicurare ad Equitalia stessa una compagine azionaria interamente pubblica anche nel periodo “transitorio” fino al 31 dicembre 2010.

I commi 6 e 7 sono volti a rimodulare i termini delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati.

Il comma 6 rimodula i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007.

L’intervento si rende opportuno in quanto i ruoli affidati entro la data (30.09.2006) di cessazione del regime di concessione erano stati gestiti in modo inadeguato dalle società concessionarie, i cui azionisti non puntavano alla massimizzazione dei volumi di riscossione.

Pertanto, il Gruppo Equitalia, una volta acquisita la proprietà di questi società, si è concentrato sullo svolgimento delle attività finalizzate al recupero coattivo delle somme iscritte nei vecchi ruoli, allo scopo di evitare che i relativi crediti fossero interessati da decadenza o prescrizione dei termini e che, quindi, si producessero gravi pregiudizi per lo Stato e per gli enti creditori.

Tali attività hanno condotto ad ottimi risultati, considerato il fortissimo incremento degli incassi da ruolo verificatosi nel 2007, ma, vista l’enorme mole dei ruoli pregressi, devono essere ancora completate, per poter sfruttare a pieno le potenzialità offerte dal nuovo impulso dettato da Equitalia Spa alla lotta contro l’evasione da riscossione.

Il rinvio dei termini previsto dalla norma investe anche i ruoli consegnati nel periodo dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2007.

In effetti, per i motivi sopra indicati, Equitalia, nell’interesse primario degli enti creditori, ha necessariamente dovuto attribuire priorità all’azione di recupero dei vecchi ruoli e ciò ha inevitabilmente determinato l’esigenza di posticipare l’avvio delle procedure relative ai ruoli affidati nell’anno successivo al 30 settembre 2006.

Il comma 7, tenuto conto dello stato dei pregressi inadempimenti imputabili alla precedente gestione delle società concessionarie, fissa al 30 giugno 2008 la data per fornire agli enti creditori i

dati sulle attività di riscossione dei ruoli formati con modalità non telematiche. In tal modo, potrà essere soddisfatta entro breve termine un'esigenza particolarmente sentita dalle amministrazioni degli enti locali.

Il comma 8 prevede la semplificazione delle procedure di rimborso al contribuente delle somme oggetto di sgravio per indebitato, anche attraverso la previsione dell'accredito in conto corrente, per non costringere il beneficiario a recarsi presso gli sportelli dell'agente della riscossione, e rimodula di conseguenza i termini per l'esecuzione del rimborso in parola da parte dello stesso agente.

Il comma 1 dell'**articolo 40** (*Disposizioni in materia di amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e ulteriori disposizioni fiscali*) riguarda la continuità nella gestione del gioco Enalotto in attesa dell'assegnazione della nuova concessione.

Il gioco Enalotto (con il marchio commerciale SuperEnalotto) ha assicurato mediamente, nel periodo 1° gennaio 2006-31 luglio 2007, circa 85 milioni di euro per mese.

Il bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (adottato per effetto dell'articolo 1, comma 90, della legge n. 296 del 2006, e già in avanzato corso di espletamento) consentirà una piena operatività della gestione affidata - sulla base della rete di raccolta del gioco predisposta dal nuovo concessionario - non prima di 280 giorni circa dall'individuazione dell'aggiudicatario: vale a dire circa 10 mesi oltre il termine dell'attuale concessione. Tale intervallo di tempo tra l'aggiudicazione e l'avvio dell'operatività è stato previsto per assicurare parità di condizioni di partecipazione tra gli operatori economici che già posseggono una rete distributiva e quelli che devono predisporla solo se aggiudicatari.

La disposizione in esame costituisce, quindi, lo strumento per assicurare, nella prima parte del 2008, la gestione più efficiente possibile della rete di raccolta del gioco nell'interesse pubblico, superando il rischio di minori entrate dovute all'interruzione temporanea della raccolta ovvero alla non ottimale effettuazione della stessa nel periodo sopra ricordato. La gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operatività della nuova concessione ma non oltre il 30 settembre 2008.

I commi da 2 a 6 concernono la trasformazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in una Agenzia fiscale.

In particolare il comma 2 stabilisce l'istituzione - a far data dal 1° marzo 2008 - della nuova Agenzia fiscale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. A tale Agenzia sono trasferiti i rapporti giuridici, poteri e competenze già esercitati dall'Amministrazione Autonoma.

Con i commi 3 e 4 si prevede che, in fase di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia e che - entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore del decreto legge – vengano nominati il direttore e il comitato direttivo dell’Agenzia.

Inoltre, il comma 5, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisca la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall’Amministrazione Autonoma sono esercitate dall’Agenzia; conseguentemente, da tale data cessano le funzioni dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Infine, con il regolamento di riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 15, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni dell’Amministrazione Autonoma possono essere assegnate ad altre Agenzie fiscali e possono, altresì, essere apportate modifiche all’organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali. Con tale regolamento la nuova Agenzia può essere trasformata in ente pubblico economico.

Il comma 6 dispone che alla trasformazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 73, commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 7 è relativo all’addizionale comunale all’IRPEF.

Infatti, l’articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 2006 ha introdotto, a partire dal 2007, il versamento in acconto anche per l’addizionale comunale all’IRPEF.

L’acconto è determinato nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando alla base imponibile dell’anno precedente le aliquote stabilite dai Comuni entro il 15 febbraio dell’anno in corso. Qualora i Comuni non stabiliscano per l’anno in corso nuove aliquote, ovvero le relative delibere siano pubblicate successivamente al 15 febbraio, l’acconto è determinato sulla base delle aliquote in vigore per il precedente anno.

Per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, l’acconto viene determinato dal sostituto d’imposta all’atto delle operazioni di conguaglio eseguite per il precedente periodo d’imposta e viene trattenuto in nove rate mensili a partire dal mese di marzo.

Le modalità di determinazione dell’acconto adottate e la possibilità per i Comuni di deliberare le aliquote entro il 15 febbraio determinano facilmente ritardi nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta ed errori nella determinazione delle somme da trattenere. Questo fatto si ripercuote negativamente sui tempi di rilascio dei modelli CUD e sulle eventuali successive attività dichiarative a carico dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Il problema potrebbe accentuarsi a partire dal 2008, per effetto dell’anticipo del termine di consegna dei CUD da parte dei sostituti d’imposta dal 15 marzo al 28 febbraio.

Al fine di semplificare il sistema, si propone di vincolare la determinazione dell'acconto alle aliquote deliberate nell'anno di competenza alla circostanza che la pubblicazione nel sito informatico della relativa delibera intervenga entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Nella negativa, ai fini dell'acconto si assumono le aliquote in vigore per l'anno precedente. La novità consentirà ai sostituti d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio senza particolari criticità, essendo già note le aliquote da applicare; in sede di saldo verrà poi effettuato il conguaglio con quanto dovuto in base alle nuove aliquote deliberate per l'anno (ad esempio, a gennaio 2008 i sostituti d'imposta determinerebbero il saldo 2007, applicando le aliquote deliberate nel 2007 dai Comuni e scomputando dal totale dell'addizionale dovuta l'acconto determinato con le aliquote 2006).

La norma prevede, altresì, che la determinazione della base imponibile dell'acconto possa essere influenzata da esenzioni deliberate dal Comune, a condizione - anche in questo caso - che la relativa pubblicazione intervenga entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il comma 8 concerne l'addizionale regionale.

Attualmente le regioni possono adottare provvedimenti con i quali fissano la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale, con effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento è adottato.

Le modifiche di aliquota effettuate sulla base di tale norma, per la particolare modalità di riscossione dell'addizionale regionale, producono effetti concreti dal secondo anno successivo, in quanto l'addizionale medesima è trattenuta ai dipendenti e pensionati sulle mensilità (massimo 11) dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

La presente modifica normativa intende assicurare alle Regioni la possibilità di modificare la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale, se più favorevole rispetto a quella in vigore, anche per l'anno nel corso del quale il provvedimento è adottato. In tal modo si intende assicurare alle Regioni la possibilità di effettuare riduzioni della pressione fiscale rispetto alle previsioni originarie, assicurando l'immediata operatività della decisione.

L'articolo 41 (*incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa*) è volto ad incentivare l'ampliamento del mercato della locazione, con particolare riguardo a quello necessario per fare fronte alle nuove situazioni di bisogni abitativi diffusi per i ceti medi, utilizzando strumenti finanziari innovativi quali, ad esempio, Fondi immobiliari o Società di investimento immobiliare quotate a totale o parziale partecipazione pubblica. Tale opzione può consentire di mantenere sostanzialmente nella proprietà pubblica patrimoni immobiliari di particolare natura strategica, da utilizzare per la locazione anche in funzione delle differenti situazioni di disagio abitativo locale. Per provvedere ad un adeguato contenimento del costo della

locazione, favorendo una base più ampia di accessibilità è necessario, nell'ambito della fattibilità tecnico-economica della gestione, prevedere un contributo pubblico che gli strumenti finanziari in oggetto consentano di ottimizzare.

La norma di cui all'**articolo 42** (*Rafforzamento controlli nel settore agricolo, attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale*) al primo comma, dispone, per l'anno 2007, l'aumento dell'autorizzazione di spesa da 23 milioni di euro previsti all'articolo 1 della legge finanziaria 2006, a 48 milioni di euro, a favore dell'Agecontrol S.p.A. per l'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti. Al comma 2, è finalizzata a permettere, nei limiti di 10 milioni di euro, l'attuazione delle misure nazionali a supporto dell'organizzazione del mercato dell'ortofrutta attraverso interventi sul mercato agricolo e agroalimentare diretti a riequilibrare il mercato stesso nonché l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano.

La legge 296 del 2006 ha previsto, limitatamente all'anno 2007, che i comuni con meno di 5.000 abitanti con carenze in organico possano procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Attraverso la disposizione di cui all'**articolo 43** (*disposizioni sui lavori socialmente utili*) in esame viene stabilito che le assunzioni dei suddetti soggetti, nel rispetto dei vincoli finanziari, possano essere effettuate anche in sovrannumero. Gli stessi comuni non possono, però, procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della temporanea eccedenza.

L'**articolo 44** (*Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito*) attribuisce, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 è pari a zero, una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. A tali soggetti è, inoltre, attribuita - dal comma 2 della disposizione in argomento - un'ulteriore somma, sempre pari a 150 euro, per ciascun familiare a carico; qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza delle detrazioni per carichi familiari.

Il comma 3 istituisce, poi, un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'erogazione delle somme in argomento. Infine, il comma 4 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, vengono individuate sia le categorie dei soggetti aventi diritto sia le modalità di erogazione delle somme.

L'**articolo 45** (*Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del fondo politiche sociali*) prevede un'integrazione, pari a 25 milioni di euro, del finanziamento, già previsto con legge finanziaria 2007, per le finalità del piano straordinario per i servizi socio educativi, mentre il comma 2 provvede ad integrare di ulteriori 25 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche sociali.

La norma contenuta nell'articolo 46 (*Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*) prevede la procedura di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali.

Tale procedura prevede, tra l'altro, anche il vincolo al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

Il giudizio viene reso, per quanto attiene gli impianti ubicati in aree portuali o ad esse contigue, anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In tali casi, l'autorizzazione di cui sopra, che costituisce anche variante del piano regolatore portuale, è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate.

L'articolo 47 detta le necessarie disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1

(Destinazione maggiori entrate)

In relazione all'ulteriore miglioramento dell'andamento del gettito tributario per l'anno 2007, rispetto a quello già considerato dal provvedimento di assestamento, è stato presentato un apposito emendamento al medesimo provvedimento. Le ulteriori maggiori entrate tributarie che hanno formato oggetto del predetto emendamento ammontano a 5.978 milioni di euro e sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa nota di aggiornamento, obiettivi che già considerano gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto-legge.

Art. 2

(Imprese pubbliche)

L'articolo 2 reca una serie di disposizioni per il finanziamento di interventi infrastrutturali.

Il comma 1 autorizza un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzato alla prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

Il comma 2 dispone la concessione, per il corrente anno, di un ulteriore contributo di 235 milioni di euro per assicurare, nel periodo di vigenza del predetto contratto, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE 20 luglio 2007.

Il comma 3 reca una autorizzazione di spesa di 215 milioni di euro per il finanziamento di progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e da ANAS S.p.A..

Art. 3

(semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla Legge finanziaria 2007)

La disposizione è diretta a:

- consentire, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi indicati nell'elenco 1 della legge finanziaria n. 296/2007 (finanziaria 2007), l'utilizzo di una parte delle quote accantonate nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quello complessivamente determinato nel medesimo elenco 1, a valere sulle relative somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio nella misura dell'ottanta per cento per l'anno 2007 e del settanta per cento; a decorrere dall'anno 2008 restando l'utilizzo delle residue quote di ciascun anno vincolato agli adempimenti procedurali di cui ai commi 759, 761 e 762 del predetto articolo 1 della legge n. 296/2006.
- prevedere, altresì, che le anticipazioni effettuate per l'anno 2007 in base al comma 1 dell'articolo 13 del DL n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007, sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziare sui pertinenti capitoli corrispondente al predetto settanta per cento degli importi indicati nell'elenco 1 della legge finanziaria 2007.

Dalla disposizione consegue un beneficio in termini di indebitamento netto dell'ordine di 365 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2008 e un riflesso peggiorativo di 165 milioni nell'anno 2009 per lo slittamento di una quota pari al 20 e al 30 per cento dell'onere quantificato nella relazione tecnica iniziale, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008.

Viene comunque mantenuto il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 296/2007 (Conferenza di servizi) ai fini dell'accertamento delle effettive risorse complessive annue e il conseguente sblocco della quota residua di spese dell'elenco 1, tenuto conto che in ogni caso le spese complessive devono risultare nel limite delle predette accertate risorse.

Art. 4

(Commissariamento regioni inadempienti)

Le norme sono finalizzate a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti del settore sanitario e si rendono necessarie al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati per il settore medesimo. In tali termini le disposizioni sono dirette a rafforzare la concreta attuazione dei Piani regionali di rientro dai deficit sanitari, sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dai presidenti delle singole regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004. La normativa vigente (articolo 1, comma 796, lettera b), legge finanziaria per l'anno 2007) prevede che, ove si prefiguri il mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano, la regione interessata possa proporre misure equivalenti; in ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta l'incremento delle aliquote di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. Operativamente, i piani sottoscritti prevedono, nell'ambito del riequilibrio economico della gestione dei servizi sanitari regionali, interventi strutturali in settori quali il personale, le prestazioni erogate da privati accreditati, l'acquisto di beni e servizi, la riconversione delle strutture ospedaliere e la rideterminazione del numero dei posti letto, l'assistenza farmaceutica, la corretta attribuzione delle somme erogate dallo stato al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché il potenziamento delle strutture amministrative regionali e il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dei flussi informativi regionali.

Potendosi realizzare presso singole regioni resistenze all'attuazione pratica di tutti gli interventi previsti, con conseguente mancata correzione strutturale degli andamenti della spesa ed ulteriore inasprimento fiscale, si prevede la diffida alla regione ad adempiere a quanto previsto nei Piani ed in caso di mancato adempimento la nomina di un Commissario ad acta;

Art. 5

(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)

La nonna è diretta ad introdurre un nuovo sistema di regolazione della spesa farmaceutica, tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti dalla non-nativa vigente, coerentemente con quanto disciplinato dal Patto per la salute del 28 settembre 2006 che, al punto 4.18, ha previsto la possibilità di pervenire ad eventuali modifiche della legislazione vigente sulla spesa farmaceutica, fermi restando gli obiettivi finanziari già

programmati. Il Tavolo misto Stato-Regioni a tal fine costituito ha prodotto un documento del quale il presente articolo costituisce la traduzione normativa.

La legislazione vigente (articolo 48 del decreto legge 269/2003) prevede 2 tetti di spesa nel settore farmaceutico, rispettivamente per l'assistenza farmaceutica territoriale (tetto del 13 per cento) e per l'assistenza farmaceutica complessiva (tetto del 16 per cento), a livello nazionale ed in ogni singola regione. In caso di superamento dei tetti l'Agenzia italiana per il farmaco (ALFA) ha l'obbligo di provvedere alla predisposizione di misure di contenimento della spesa pari al 60 per cento del superamento dei tetti medesimi. Il restante 40 per cento è a carico delle regioni.

La legge finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la proroga di tutte le misure assunte dall'ALFA nel corso del 2006, al fine di conseguire gli obiettivi finanziari previsti per l'anno 2007, prevedendo la possibilità di rideterminare le medesime misure, nel caso in cui il monitoraggio degli andamenti della spesa evidenziasse andamenti difforni rispetto a quelli programmati.

Nella legge finanziaria per l'anno 2007 è stato anche previsto che le aziende farmaceutiche potessero optare, in luogo della riduzione del prezzo del 5 per cento, per il meccanismo del payback, ovvero il versamento a favore di ciascuna regione dell'importo equivalente a quello derivante dalla mancata riduzione dei prezzi del 5 per cento.

Gli aspetti principali del presente articolo riguardano:

- la rimodulazione dei due tetti di spesa, che comprendono rispettivamente: l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva dei farmaci erogati in distribuzione diretta e delle quote di compartecipazione versate dai cittadini (tetto del 14,4 per cento) e l'assistenza farmaceutica ospedaliera (tetto del 2 per cento);
- l'assegnazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di un budget di spesa per ogni singola azienda, nonché la costituzione di un fondo per i farmaci innovativi e di uno di garanzia per le esigenze allocative in corso d'anno, in modo che la somma dei budget aziendali e dei fondi sia pari al tetto di spesa a livello nazionale;
 - il recupero dell'eventuale sfioramento interamente a carico del settore privato;
- la generalizzazione del meccanismo del pay-back per le aziende farmaceutiche, con il contestuale versamento delle somme esclusivamente alle regioni nelle quali si sono determinati superamenti dei tetti di spesa;
- ai fini del rispetto del principio di autonomia e responsabilità, la conferma dell'adozione di misure di contenimento della spesa a carico delle regioni in caso di sfioramento del tetto di spesa del 14,4;
- la copertura a carico delle regioni, in caso di superamento del tetto del 2 per cento.

Art. 7

(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)

Con l'articolo 7 si autorizzano, per l'anno 2007, una serie di contributi per il finanziamento di investimenti relativi al trasporto metropolitano. In particolare, tali contributi interessano la linea "C" della metropolitana della città di Roma per 500 milioni di euro, il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli per 150 milioni di euro e il sistema ferroviario metropolitano di Milano per 150 milioni di euro.

Art. 8

*(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)***- Comma 1: Autostrade del mare**

In risposta all'emergenza dei lavori autostradali, il potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, richiede l'attivazione di un by-pass locale con il prolungamento della linea attuale da Messina/Tremestieri, sinora destinata a Villa San Giovanni, verso lato penisola fino a Gioia Tauro (ed eventuali altri porti della Calabria e Sicilia interessati).

Si prevedono 3 navi bidirezionali ad alta capacità di carico, oggi attive nello Stretto, per 18 coppie di corse giornaliere, con ulteriore potenziamento per sopperire ad eventuale domanda aggiuntiva di trasporto merci pericolose nella medesima tratta.

L'intervento mira a realizzare, in collaborazione con le Istituzioni e gli operatori locali, infrastrutture di supporto provvisorie e permanenti, che riguardino in primo grado l'adeguamento ed il potenziamento del Porto di Gioia Tauro, nell'ottica di favorire il trasferimento modale definitivo con navi Ro-Ro.

Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

- Comma 2: Sicurezza stradale

Per assicurare adeguati livelli di prevenzione e di sicurezza stradale in connessione ai lavori previsti sull'Autostrada A3, si rende necessario realizzare interventi e servizi di messa in sicurezza

della viabilità statale nei territori della Calabria e della Sicilia direttamente interessati dall'emergenza. Gli interventi riguarderanno servizi di semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, ed ogni altra iniziativa analoga destinata a ridurre i disagi ed i rischi per il traffico veicolare di persone e merci. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

- **Comma 3: Servizio ferroviario**

Nell'ottica di un miglioramento dei livelli di qualità e di sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale in aree caratterizzate da limiti nelle dotazioni di infrastrutture e servizi dedicati, si ritiene opportuna un'azione di riqualificazione del servizio ferroviario in Calabria e Sicilia e nelle regioni limitrofe direttamente interessate dalle medesime tratte. Tale azione potrà consistere in investimenti diretti alla riqualificazione delle stazioni e dei servizi direttamente connessi, al potenziamento del materiale rotabile, alla realizzazione di interventi di integrazione e scambio modale, nonché ad ogni altra misura ritenuta necessaria al fine suddetto.

Per il potenziamento del trasporto ferroviario pendolare corrispondente a 94 km. sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo, cui si deve aggiungere il collegamento ferroviario e l'integrazione dei servizi con il relativo aeroporto, si rendono urgenti interventi mirati allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi connessi. Fra di essi si individua come prioritario il potenziamento del materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni, lo sviluppo di soluzioni tese a favorire integrazione e scambio modale (strada, ferrovia, aeroporto, mare).

Gli interventi previsti, in ragione dell'urgenza, potranno realizzarsi con le procedure di cui all'art. 57, comma 2, ovvero di cui all'art. 221, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007.

- **Comma 4: Pendolari Stretto (investimenti)**

Ai fini del miglioramento dei livelli di qualità del servizio di trasporto sullo Stretto di Messina, si stabiliscono urgenti misure anche nell'ottica della razionale ed efficace integrazione con gli altri interventi d'emergenza previsti.

Tali misure riguardano prevalentemente il potenziamento del naviglio per il servizio di trasporto pendolare nello Stretto (con l'acquisto o il noleggio di navi), l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, l'agevolazione tariffaria per l'impiego del servizio nel periodo dell'emergenza e l'istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto (in relazione agli altri interventi previsti).

Per tali finalità viene autorizzata la spesa di **40 milioni** di euro per l'anno 2007.

- **Comma 6: Pendolari Stretto (contributo Regioni)**

In stretta connessione con il comma 5, per consentire la piena efficacia del miglioramento della qualità del servizio di trasporto marittimo tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, si rende necessario l'adeguamento e la stipula dei contratti di servizio mediante un contributo annuo alle Regioni Calabria e Siciliana per il triennio 2008-2009-2010, da stabilirsi una volta sentite le Regioni stesse. A tal fine il comma in esame prevede, per l'anno 2007, l'assegnazione di un contributo di **un milione di euro**.

- **Comma 7: Sicurezza Stretto**

Tale intervento trova continuità ed efficacia nell'ambito dell'azione avviata dal Ministero dei Trasporti per migliorare la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, che ha visto la partecipazione di istituzioni locali, operatori privati, rappresentanze sociali e sindacali, al fine di definire misure prioritarie inerenti la separazione del traffico e il modello organizzativo per la navigazione, le tecnologie per l'incremento della sicurezza, la normativa e le regolamentazioni inerenti il lavoro a bordo delle navi, i servizi tecnico-nautici nell'area, le infrastrutture per il servizio traghettamento pendolari.

In questo contesto, si reputa urgente istituire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, alla quale è preposta l'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto, competente in materia di rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento inerente la sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'area.

A tal fine, il Ministro dei Trasporti definisce con proprio decreto i compiti e le modalità di funzionamento dell'Autorità Marittima, con particolare riferimento allo svolgimento dei servizi tecnico-nautici.

Commi 8 e 9 : riduzioni di autorizzazioni di spesa

Tali commi, quale concorso alla copertura della spesa connessa agli interventi recati dal presente articolo, dispongono, per l'anno 2007, rispettivamente, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 20 milioni di euro e della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 5 milioni di euro.

Art. 9

(Contratto di servizio pubblico con il Gruppo FS)

Con la disposizione contenuta al comma 1 viene accertato, in via definitiva, l'ammontare delle somme da corrispondere alla società Trenitalia SpA in relazione ai servizi di trasporto ferroviario svolti dalla medesima negli anni 2006 e 2007, in assenza del contratto di servizio.

La norma non comporta oneri in quanto le somme riconosciute in favore della suddetta società sono limitate agli importi iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per i medesimi anni.

Con il comma 2 si prevede il trasferimento diretto alla società Trenitalia delle somme già stanziare all'articolo 1, comma 973, della legge n. 296/2006, senza pregiudicare la ripartizione tra le Regioni dei fondi che verranno assegnati per i futuri contratti di servizio.

Le proposte normative non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alcuna incidenza sull'indebitamento netto della P.A..

Art. 10

(Disposizioni concernenti l'editoria)

Il presente articolo reca una serie di disposizioni relative all'editoria, in particolare il comma 1 dispone, per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, una riduzione del 7 per cento dell'ammontare del contributo erogabile a ciascuna impresa editrice, da effettuarsi su quello spettante come calcolato in base alla normativa attualmente in vigore. La finalità è quella di anticipare gli effetti della riforma per quanto riguarda un significativo contenimento della spesa negli anni 2008 e 2009, stimabile in circa 13.500.000 euro annui, corrispondenti al 7 per cento della spesa sostenuta nell'ultimo anno di erogazione dei contributi.

La disposizione riguarda altresì le imprese radiofoniche organo di partito; dalla riduzione dei relativi contributi deriva una minore spesa a carico del Bilancio dello Stato, per un importo pari ad un milione di euro all'anno.

Con i commi 5 e 6, si dispone una riduzione degli importi riconducibili a ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni tariffarie per la spedizione postale in regime agevolato di prodotti editoriali. La finalità è di operare una decurtazione del 7 per cento annuo per tutti i soggetti che fruiscono dell'agevolazione. Ferma restando la normativa vigente in materia, che prevede che il rimborso delle compensazioni per agevolazioni tariffarie sia effettuato direttamente a favore della società Poste Italiane, sarà lo stesso operatore ad applicare i conguagli tariffari nei confronti dei fruitori. Dall'applicazione di tali disposizioni deriva un contenimento della spesa per un ammontare stimabile in almeno 21,5 milioni di euro annui (stima prudenziale, considerando che si tratta del 7% del rimborso dovuto a Poste Italiane relativamente all'anno 2006, pari a 307 milioni, con un incremento tendenziale nell'anno in corso).

La disposizione prevista nel comma 7 è volta a ricomprendere nella definizione di "giornali di pubblicità" (articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 353 del 2003) tutte le pubblicazioni comunque destinate alla promozione presso la propria clientela di beni o servizi contraddistinti da marchio, anche con finalità di fidelizzazione della clientela stessa, inclusi i cosiddetti "house organ". Per effetto di tale disposizione si stima un impatto economico di circa 10 milioni di euro annui in termini di contenimento della spesa, stante la tendenza all'aumento di pubblicazioni ascrivibili alla tipologia ivi contemplata.

Il comma 8 prevede che il requisito di accesso di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 353 del 2003, che prevede l'esclusione dalle agevolazioni tariffarie dei giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, venga verificato non su base annua ma per ogni singolo numero delle pubblicazioni. In tal modo, oltre ad evitare la pianificazione di possibili compensazioni sugli spazi pubblicitari nel corso dell'anno, con finalità meramente elusive della normativa, si rende possibile l'effettuazione di controlli preventivi da parte della società Poste Italiane, contestualmente alla spedizione delle testate, con conseguenti risparmi di spesa, allo stato non quantificabili.

Con il comma 9 si autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per l'anno 2007 per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006.

Art. 11

(Estinzioni anticipate prestiti)

Con l'articolo 11 si dispone, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, l'attribuzione di contributi agli enti territoriali, nel limite massimo di spesa 30 milioni annui, al fine di incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. L'erogazione dei predetti contributi avviene a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 504 del 1992. La valutazione dell'onere predeterminato complessivamente in 90 milioni di euro trae origine dall'ammontare degli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2005 degli enti locali soggetti al patto (ultimo dato ufficiale da parte del Ministero dell'Interno) pari a complessivi 5,5 miliardi di euro (4,5 miliardi per i comuni e 1,0 miliardi per le province).

Tenuto conto che, secondo indicazioni delle Associazioni degli Enti locali, l'ammontare di detti avanzi sta progressivamente riducendosi e che la quota libera dell'avanzo da utilizzare per la presente finalità si attesta a circa il 60% per i comuni e al 30% per le province, si può stimare che l'ammontare degli avanzi che gli enti locali potrebbero utilizzare per il finanziamento dell'estinzione anticipata dei mutui si attesti in circa 3 miliardi (2,4 per i comuni e 0,6 per le province).

Poiché l'indennizzo, tradotto in percentuale, è intorno al 3% si può valutare in 90 milioni il costo per estinguere anticipatamente 3 miliardi di debito.

Art. 12

(Sostegno all'adempimento dell'obbligo d'istruzione)

Il comma 1 dal presente articolo dispone un'autorizzazione di spesa di 150 milioni euro per l'anno 2007, finalizzata a supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione stabilito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedeva il conseguimento di economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Tali economie dovevano essere raggiunte attraverso un processo di razionalizzazione del personale del comparto scuola previsto dai commi 605 a 619 del medesimo articolo 1, che comportava una riduzione di 43.000 unità di personale docente ed ATA, nell'a. s. 2007/2008, incrementate di

ulteriori 4.000 unità, per conseguire l'obiettivo finale di circa 47.000 unità in meno a decorrere dall'a. s. 2008/2009.

In applicazione del citato articolo 1, comma 620, della Legge Finanziaria 2007 si è provveduto a ridurre, di detti importi, gli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli di stipendio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Sulla base dei dati comunicati dal predetto Ministero è stato registrato che, per l'a. s. 2007/2008, si è potuto conseguire una riduzione complessiva di detto personale nella misura di 14.000 unità, a fronte delle 43.000 stabilite dalla predetta L.F..

Lo stesso Ministero, inoltre, prevede in sede di DDLF di proseguire il percorso di razionalizzazione nella misura di 11.000 unità in ragione d'anno scolastico, nel triennio 2008-2010, per realizzare la riduzione complessiva di 47.000 unità regime nell'a. s. 2010-2011.

Pertanto, le minori economie conseguibili, rispetto alle previsioni, si stimano, tenuto conto del nuovo piano di rientro delle economie, in euro 282 milioni per l'anno 2007, 779 milioni per l'anno 2008, 535 milioni per l'anno 2009 e 214 milioni per l'anno 2010.

L'articolo 1, comma 621, della già richiamata L.F. 2007 ha stabilito che, al fine di ottenere l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si deve provvedere a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze del personale della scuola e dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza delle stesse.

Quindi, tenuto conto delle mancate economie, si è provveduto ad accantonare per l'anno 2007, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 145 milioni di euro corrispondenti, in termini di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, alle citate mancate economie lorde.

Con il comma 2 del presente articolo si esclude, per il suddetto anno, l'applicazione della clausola di salvaguardia recata dal richiamato articolo 1, comma 621, determinando, quindi, a fronte delle minori economie conseguite nell'anno medesimo, pari ad euro 282 milioni circa, un peggioramento dell'indebitamento netto di circa il 50% delle minori economie stesse.

Art. 15

(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa)

La disposizione prevede di anticipare, in linea con gli accordi in materia di pubblico impiego siglati nel corso del 2007, la retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007. Tale

anticipazione è consentita solo per il personale il cui contratto nazionale di lavoro relativo al biennio 2006-2007 risulti sottoscritto alla data del 1° dicembre 2007 e si riferisce agli incrementi stipendiali già fissati dai contratti medesimi con decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

Tale anticipazione consente di allineare i flussi di spesa derivanti dai rinnovi contrattuali alla scadenza del biennio economico di riferimento producendo effetti di razionalizzazione della spesa pubblica.

A tal fine:

il comma 1 fissa il limite massimo di autorizzazione di spesa nell'importo di 1.000 milioni di euro;

i commi 2 e 3 definiscono nell'ambito delle amministrazioni dello Stato i soggetti destinatari dell'anticipazione in base alla data di perfezionamento dell'iter di rinnovo contrattuale fissata la 1° dicembre 2007;

il comma 4 estende al personale delle pubbliche amministrazioni non statali con CCNL sottoscritto definitivamente entro il 1° dicembre 2007 la retrodatazione dell'incremento stipendiale;

il comma 5 precisa che gli importi corrisposti in applicazione dell'articolo costituiscono anticipazione dei complessivi benefici stipendiali del biennio 2006-2007 da definire in sede negoziale dopo l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 che integrerà le risorse contrattuali per la completa attuazione dell'accordo del 29 maggio 2007.

Nella tavola seguente sono indicati gli importi relativi alle spese che si prevede di pagare per singolo settore di contrattazione in relazione al prevedibile perfezionamento dell'iter di rinnovo contrattuale entro il 1° dicembre 2007. Si stima che circa il 30% del personale potrà beneficiare della predetta anticipazione. La stima tiene conto dei comparti che hanno concluso od avviato le trattative per il rinnovo del CCNL 2006-2007 alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Comma 2 (settore statale contrattualizzato)	500
Comma 3 (settore statale non contrattualizzato)	450
Comma 4 (settore pubblico non statale)	50
Totale	1.000

(Riassegnazione delle somme corrisposte a titolo di danno ambientale)

La modifica normativa è intesa a migliorare l'interpretazione dell'articolo 1, comma 868, della legge n. 296 del 2006.

In particolare, l'inserimento dell'anno "2001" è necessario in primo luogo per consentire una più puntuale formulazione della norma in questione, ai fini della predisposizione del piano di riassegnazione previsto dall'art. 1, comma 868, della legge finanziaria 2007 e in secondo luogo perché la previsione dell'anno 2001 era prevista nella Relazione Tecnica di accompagnamento dell'attuale comma 868 della legge finanziaria e non è stata più riportata nel testo in vigore per errore materiale. Inoltre, la modifica si rende necessaria anche perché il mancato inserimento dell'anno 2001 non consente di riassegnare direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le somme che saranno versate per effetto della sottoscrizione dell'Accordo transattivo Stato-Montedison avvenuta nel 2001, nell'ambito degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera.

Anche la sostituzione delle parole "delle somme versate" con quelle "delle somme da versare" si rende opportuna per una migliore interpretazione della norma, trattandosi di somme che devono ancora affluire all'entrata del bilancio statale a titolo di risarcimento del danno ambientale per essere poi riassegnate al predetto Dicastero.

Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

Art. 18

(Adempimenti impegni internazionali)

L'articolo 18, comma 1, prevede l'erogazione di contributi a sostegno delle attività di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2007.

La prima iniziativa è volta alla costituzione di un fondo italiano, pari a 40 milioni di euro, per finanziare le attività di mantenimento della pace in Africa, una *Peace Facility* del tipo di quella esistente in seno all'Unione Europea. Essa è mirata a contribuire alla formazione di una vera e propria capacità africana ad affrontare le crisi del continente secondo tempi e modalità da concordare con le controparti bilaterali e multilaterali.

L'Italia, dopo aver aderito all'iniziativa per la costituzione di un Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, si è trovata nell'impossibilità di onorare detto impegno nei tempi dovuti, causa l'andamento della finanza pubblica. Sistemato il pregresso, ed ormai conseguita la correntezza nei versamenti, è stata stanziata una nuova quota del contributo, pari 130 milioni di euro, per riaffermare l'impegno a suo tempo assunto alla lotta contro l'Aids.

Poiché la pace viene garantita anche mediante l'impiego di uomini in armi sotto la bandiera delle Nazioni Unite, sono state stanziato risorse, per un importo di 100 milioni di euro, da corrispondere all'ONU per sostenere gli oneri derivanti dalle diverse missioni in atto.

Viene prevista, inoltre, l'erogazione di 225 milioni di euro sul canale multilaterale della Cooperazione allo sviluppo di contributi volontari ad organizzazioni internazionali.

Infine, vengono preordinate risorse per 5 milioni di euro da destinare al completamento del programma di assistenza italiana alla distruzione di stock di armi chimiche nella Federazione Russa, conformemente agli impegni assunti e recepiti nella legge 19 luglio 2004, n. 196.

Con il comma 2 si autorizza la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 20

(5 per mille)

Con l'articolo 20 si dispone l'integrazione di 150 milioni di euro per l'anno 2007 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativa alla corresponsione del cinque per mille, per tener conto del maggior fabbisogno derivante dalle complessive scelte dei contribuenti.

Art. 21

(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)

Con l'articolo 21 si provvede al finanziamento, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché per l'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo.

Art. 22

(Rifinanziamento legge speciale per Venezia e Mose)

L'articolo 22, al comma 1, autorizza, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro per gli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 139, con particolare riferimento alla definizione di una rete fissa antincendio e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta.

Al comma 2 si autorizza, per l'anno 2007, la spesa di 170 milioni di euro per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE.

Art. 23

(Polo ricerca Erzelli)

L'articolo 23, al comma 1, autorizza una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel Comune di Genova.

Art. 24

(Sostegno straordinario comuni in dissesto)

L'articolo prevede un contributo statale predeterminato di 150 milioni di euro per l'anno 2007 da ripartire tra le Gestioni liquidatorie, tenendo conto della massa passiva accertata e della popolazione residente.

Art. 25

(Interventi nella regione Friuli Venezia Giulia)

L'articolo 25 autorizza, per l'anno 2007, la spesa complessiva di 80 milioni di euro per interventi da attuarsi nella regione Friuli Venezia Giulia.

Al comma 1 sono previste risorse per 65 milioni di euro finalizzate alla realizzazione del collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva della sedia nel comune di Manzano.

Il comma 2 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per fronteggiare gli interventi diretti alla riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti agli eventi alluvionali del 27 maggio 2007 di cui all' Ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007.

Art. 26

(Disposizioni in materia di ambiente)

La norma contenuta nel comma 1 dell'articolo in parola concerne la concessione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per la difesa del mare e aree protette, previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 27

(LSU Calabria)

La norma stabilisce l'erogazione di un contributo, per l'anno 2007, di 60 milioni di euro, al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità della Regione Calabria.

L'onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del suddetto importo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Funzionamento Protezione civile).

Art. 28

(Soppressione cassa di previdenza per assicurazione sportivi e disposizioni per l'impiantistica sportiva)

I commi da 1 a 3 disciplinano la soppressione della "Cassa di previdenza per assicurazione degli sportivi" (sportasi).

Fondo pensioni sportivi

Il "Fondo di Previdenza degli sportivi" (FPS) eroga prestazioni IVS, complementari e facoltative agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e agli ausiliari iscritti alle Federazioni sportive. È disciplinato dal "Regolamento del Fondo di Previdenza per gli sportivi"; l'adesione è facoltativa; il sistema di gestione è a ripartizione; presenta n. 2.026 posizioni gestite così distribuite al 31.12.2006: n. 948 soggetti pensionati, n. 528 soggetti che hanno completato la contribuzione prevista e sono in attesa di maturare il requisito dell'età, n. 550 che versano ancora i contributi per poter maturare il diritto al trattamento pensionistico. Si tratta di collettività, di fatto, chiusa a nuovi iscritti.

Sulla base delle proiezioni effettuate sulla predetta collettività, l'evoluzione della gestione nel decennio 2007-2016 è la seguente:

	CONTRIBUTI	PRESTAZIONI	Maggiore spesa al netto entrate contributive
2007	599.232	4.514.910	-3.915.678
2008	525.765	4.705.794	-4.180.029
2009	439.908	4.910.733	-4.470.825
2010	360.595	5.138.084	-4.777.489
2011	299.967	5.349.684	-5.049.717
2012	247.408	5.558.324	-5.310.915
2013	196.043	5.816.062	-5.620.019
2014	151.413	6.146.137	-5.994.725
2015	117.328	6.557.334	-6.440.005
2016	82.316	7.081.840	-6.999.523

2017	51.974	7.774.264	-7.722.290
------	--------	-----------	------------

In considerazione del fatto che - a partire dal 1999 - il Fondo non ha nuovi iscritti, l'onere a regime è valutabile in circa 10 milioni di euro annui.

Pertanto, gli oneri da coprire sono i seguenti:

(migliaia di euro)

2007	2008	2009
3.900	4.200	10.000

Fondo di previdenza del personale dipendente,

Istituito nel 1972 sul modello dell'analogo Fondo del CONI, è disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale del 29.9.1972, modificato il 18.11.1997. Eroga un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio prestati nonché una pensione integrativa diretta calcolata sul trattamento minimo della pensione A.G.O., maggiorata del 25%, in base agli anni di servizio utile (40/40). Attualmente il Fondo presenta n. 31 unità di cui: n. 25 ex dipendenti già percettori di pensione integrativa e n. 6 dipendenti ancora in servizio.

Sulla base dei dati amministrativi trasmessi dall'Ente, l'importo medio delle pensioni attualmente in pagamento è di 4.700 euro, per una spesa complessiva di circa 120.000 euro annui.

Pertanto, tenendo conto anche degli iscritti ancora attivi, gli oneri da coprire sono i seguenti:

(migliaia di euro)

2007	2008	2009
120	120	160

Gestione assicurativa

Per la gestione assicurativa gli oneri stimati quale "riserva sinistri" possono essere quantificati, complessivamente, in circa € 40.000.000, corrispondenti alle somme presumibilmente occorrenti per pagare tutti i sinistri già accaduti; va tenuto altresì in considerazione l'ulteriore onere stimato per i sinistri che colpiranno le convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza, prudenzialmente stimato in € 3.000.000.

Pertanto per la gestione assicurativa gli oneri da coprire sono i seguenti (migliaia di euro):

43.000

Debiti Verso banche e altri debiti

I debiti verso banche, quantificati nell'ultimo bilancio al 31 dicembre 2006 in complessivi € 34.919.796, comprendono € 29.318.846 relativi al finanziamento concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo ed € 5.600.950 relativi alla quota residua del finanziamento concesso dalla BNL. Altre partite debitorie varie, iscritte nel bilancio 2006, ammontano in totale ad € 3.025.733.

Pertanto gli oneri da coprire per debiti totali sono i seguenti (migliaia di euro):

38.000

Patrimonio immobiliare e crediti

Il valore totale del patrimonio immobiliare dell'Ente, costituito da appartamenti e locali commerciali, riportato nello stato patrimoniale del bilancio 2006, ammonta ad € 11.432.770 (valore storico).

I crediti iscritti in bilancio, quali residui attivi, sono pari ad € 17.671.380, di cui € 10.426.626 risultano di provenienza dell'esercizio 2004 e precedenti.

Spesa per il personale

La spesa annuale per il personale in attività di servizio, sulla base dei dati di bilancio 2006, può essere stimata pari a (in migliaia di euro): 1.074

Pertanto, tenuto conto dell'ammontare di 18 milioni di euro previsto dal comma 3, a parziale compensazione del debito nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo, il debito residuo, anche valutando assai prudenzialmente i crediti, potrà essere sicuramente compensato dal maggior valore degli immobili il cui valore di mercato è di gran lunga superiore a quello iscritto in bilancio.

Per le finalità del presente articolo si prevede un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 5,4 milioni per l'anno 2008 e di 11,3 dal 2009.

Il comma 2 dispone l'assegnazione all'Istituto per il Credito Sportivo di un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il Programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, diretto a favorire la redditività della gestione economico finanziaria degli impianti anche con la loro privatizzazione. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Art. 29

(Contributi ONAOSI)

La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto si limita a chiarire - nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in materia di modifiche statutarie e regolamentari degli enti previdenziali di diritto privato, che prevedono l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti - le modalità con cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI determina la misura della contribuzione obbligatoria, tenendo conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico della gestione anche nel medio e lungo periodo.

Art. 30

(Disposizioni in ordine al commissariamento della fondazione Ordine Mauriziano)

La disposizione concerne le procedure finalizzate al commissariamento della fondazione Ordine Mauriziano e, ovviamente, gli oneri derivanti da tale procedura non possono che gravare sulla gestione liquidatoria dell'ente stesso senza, quindi, produrre effetti sulla finanza pubblica.

Art. 31

(Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI)

L'articolo 31 dispone, per l'anno 2007, la concessione di contributi straordinari per 44 milioni di euro così ripartiti:

- 1) 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova;
- 2) 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi;
- 3) 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI.

Art. 32

(Disposizioni concernenti Finmeccanica ed ENEA)

Il comma 1 prevede che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per far fronte al pagamento, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la

realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibile".

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che si prevede una riassegnazione di somme che dovranno essere versate in entrata al bilancio dello Stato.

Art. 33

(Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette)

La disposizione è diretta:

- ai commi 1 e 2, a prevedere l'autorizzazione di spesa di 94 milioni di euro per l'anno 2007 per la transazioni da stipulare con soggetti talassemici, in materia di risarcimento danni derivanti da trasfusioni o da somministrazioni di emoderivati infetti. Con decreto interministeriale sono fissati i criteri per accedere alle transazioni.
- al comma 3, ad estendere i benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legge 250/2005 anche ai soggetti emofilici che erano rimasti esclusi dall'applicazione della norma. In concreto trattasi di nove soggetti ai quali viene corrisposto l'indennizzo a valere sulle somme stanziare nel 2005, tuttora disponibili.
- al comma 4, a precisare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 4 della legge 229/2005, uniformandole a quanto già previsto per la corresponsione di cui all'articolo 1 della medesima legge
- al comma 5, a prevedere l'autorizzazione di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2007, con riferimento ai soggetti già deceduti dalla data di entrata in vigore della legge 229/2005 a seguito di complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie e che siano inoltre già titolari dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992, per la concessione di un contributo straordinario agli aventi diritto. Tale contributo è pari a 150.000 euro ed i soggetti sono in numero di 40. Pertanto la spesa complessiva per l'anno 2007 risulta pari a 6 milioni di euro.

Art. 34

(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti)

Commi 1 e 2

La disposizione prevede a favore delle vittime del dovere e delle vittime della criminalità organizzata ed a favore dei rispettivi familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, i seguenti benefici economici già previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206 del 2004, articolo 5, commi 1 e 5:

- a) elevazione a 2.121 euro (valore iniziale 2.000 euro) dell'importo unitario del punto percentuale di invalidità, riliquidando a tale nuovo parametro quanto già eventualmente percepito;

b) elevazione fino all'importo di 202.241 euro (valore iniziale 200.000 euro) della misura massima della speciale elargizione, riliquidando a tale nuovo parametro quanto già eventualmente percepito.

a) Integrazioni elargizioni già corrisposte per invalidità ("*una tantum*")

Per le integrazioni delle elargizioni corrisposte a favore dei feriti con invalidità media del 30% (da 1% ad 80% ed oltre), in ipotesi che ai beneficiari siano già state corrisposte elargizioni, comprensive di rivalutazioni ai valori correnti, per un valore medio di 50 mila euro pro-capite, la proiezione di spesa è la seguente:

Vittime del dovere n. 350

$(2121 \times 30 \text{ [punti di invalidità]} \times 350) - (50.000 \times 350) = \text{euro } 4.770.500$

Vittime della criminalità organizzata n. 100

$(2121 \times 30 \text{ [punti di invalidità]} \times 100) - (50.000 \times 100) = \text{euro } 1.363.000$

b) Integrazioni elargizioni già corrisposte al singolo nucleo familiare ("*una tantum*")

Per le integrazioni delle elargizioni corrisposte a favore del singolo nucleo familiare della vittima deceduta, in ipotesi di elargizioni già erogate agli aventi diritto per un valore medio di 100.000 euro a nucleo familiare, comprensive di rivalutazioni ai valori correnti, la proiezione di spesa è la seguente:

Superstiti vittime del dovere n. 1.200

$(202.241 - 100.000 \times 1200) = \text{euro } 122.689.200$

Superstiti vittime della criminalità organizzata n. 400

$(202.241 - 100.000 \times 400) = \text{euro } 40.896.400$

Complessivamente tale onere è quantificato in 169,7 milioni di euro in unica soluzione, come da tabella sottoriportata.

(in milioni di euro)

vittime del dovere

integrazioni elargizioni invalidità	4,77
integrazioni elargizioni a nucleo familiare	122,69
vittime della criminalità organizzata	
integrazioni elargizioni invalidità	1,36
integrazioni elargizioni a nucleo familiare	<u>40,90</u>

Totale

169,7 (arrotondato in 170 mln di euro)

Articolo 36

(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità nazionale)

L'articolo 36, nell'ambito delle disposizioni dirette alla realizzazione di un programma d'interventi e di iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, prevede al comma 2 risorse per 150 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzate alla realizzazione del programma stesso.

Art.38

(Disposizione relativa al potenziamento ed all'interconnessione del Registro Generale del Casellario Giudiziale.)

Col presente articolo si autorizza, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, attraverso la realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché con il rafforzamento della struttura informatica del Registro Generale del Casellario Giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e ulteriori disposizioni fiscali)

La norma non ha alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 41

(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)

L'articolo in esame prevede che, ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei Comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisca, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la

ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per tali finalità viene autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

Art. 42

(Rafforzamento controlli nel settore agricolo, attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale)

Comma 1: si autorizza la spesa, per l'anno 2007, di 48 milioni di euro a favore dell'Agecontrol Spa per l'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutta, il cui onere, pari a 25 milioni di euro, (48 milioni meno 23 milioni della legge 296/06) trova copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 1090, della legge n. 296 del 2006.

Comma 2: si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'attuazione delle misure nazionali previste a supporto dell'organizzazione del mercato dell'ortofrutta, il cui onere trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 289 della legge 296 del 2006.

Art. 44

(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)

Il comma 1 stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, sia attribuita una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

Con il comma 2, si prevede che ai medesimi soggetti sia anche attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

Per l'erogazione delle predette somme, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro per il 2007

Articolo 45

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)

Il comma 1 prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto sia integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

Il comma 2 dispone l'integrazione di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 388 del 2000, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge Disposizioni urgenti di carattere finanziario: Effetti finanziari

(in milioni di euro)

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
		Interventi	8.321,0	5,4	11,3	7.634,0	-290,0	175,0	7.634,0	-290,0	175,0
		SPESE									
2		Imprese pubbliche									
	1	RFI opere in corso	800,0			800,0			800,0		
	2	RFI manutenzione straordinaria	235,0			235,0			235,0		
	3	ANAS Investimenti	215,0			215,0			215,0		
3		Semplificazione procedure utilizzo TFR	0,0			0,0	-365,0	165,0	0,0	-365,0	165,0
7		Trasporto metropolitano									
	1	Roma	500,0			500,0			500,0		
	2	Napoli	150,0			150,0			150,0		
	3	Milano	150,0			150,0			150,0		
		Trasporti Calabria-Sicilia									
8	1	Trasporto merci Sicilia	12,0			12,0			12,0		
	2	Sicurezza viabilità	7,0			7,0			7,0		
	3	Investimenti collegamenti ferroviari	40,0			40,0			40,0		
	4	Trasporto marittimo passeggeri	40,0			40,0			40,0		
	6	Collegamenti marittimi RC - Sicilia	1,0			1,0			1,0		
	8	Fondo unità navali trasp. Pib locale	-20,0			-20,0			-20,0		
	9	L.311/2004 art.1, comma 245- Pesca	-5,0			-5,0			-5,0		
		Editoria									
10	9	Contributi editoria	50,0			50,0			50,0		
		Obbligo istruzione									
12	1	Non applicazione clausola salvaguardia scuola	150,0			150,0			150,0		
	2	Rinnovi contratti 2006-2007	282,0			282,0			282,0		
15		Impieghi internazionali PVS	1.000,0			1.000,0			1.000,0		
18	1	Partecipazione a banche e fondi internazionali	500,0			500,0			500,0		
	2	5 per mille	410,0			410,0			410,0		
20		Edilizia residenziale pubblica	150,0			150,0			150,0		
	1	Osservatori politiche abitative	544,5			544,5			544,5		
	4	Salvaguardia Venezia	5,5			5,5			5,5		
22	1	MOSE	20,0			20,0			20,0		
	2	Polo Erzelli	170,0			170,0			170,0		
23	1	Comuni dissestati	10,0			10,0			10,0		
24	1	FVG - Collegamenti autostradali	150,0			150,0			150,0		
25	1	FVG - Rischio idrogeologico altitudinale	65,0			65,0			65,0		
	2	Disposizioni in materia di ambiente	15,0			15,0			15,0		
26	1	LSU Calabria	20,0			20,0			20,0		
27	2	Servizio civile	60,0			60,0			60,0		
		Sport&S-Imps	-60,0			-60,0			-60,0		
28	3	Credito Sportivo	50,0	5,4	11,3	50,0	5,0	10,0	50,0	5,0	10,0
31	4	Gaslini	20,0			20,0			20,0		
	1	Unione italiana ciechi	40,0			40,0			40,0		
	2		1,0			1,0			1,0		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.				
				2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009		
			s k	3,0			3,0					3,0		
33		Fondazione Ebrri	S c	100,0			100,0					100,0		
34	1	Estensione benefici vittime dovere e terrorismo	S c	170,0			170,0					170,0		
35		Fondo zone di confine	S c	0,0			0,0					0,0		
36		Celebrazioni unità d'Italia	S k	150,0			150,0					150,0		
38	2	Potenziamento Casellario Giudiziario	S k	20,0			20,0					20,0		
41		Strumenti immobiliari per edilizia sociale	S k	150,0	0,0	0,0	80,0	70,0	0,0			80,0	70,0	0,0
42	1	Agecontrol	S k	25,0			25,0					25,0		
		Fondo promozione investimenti settore agricolo	S c	-25,0			-25,0					-25,0		
	2	AGEA	S c	10,0			10,0					10,0		
		Credito imposta agricoltura	S c	-10,0			-10,0					-10,0		
44	3	Assegni a favore dei contribuenti a basso reddito	S c	1.900,0			1.900,0					1.900,0		
45	1	Fondo servizi socio educativi	s c	25,0			25,0					25,0		
	2	Fondo politiche sociali	s c	25,0			25,0					25,0		
		ENTRATE												
44	3	Assegni a favore dei contribuenti a basso reddito	e t	0,0			0,0					-1.900,0		
		Totale interventi		8.321,0	5,4	11,3	7.634,0	-290,0	175,0	7.634,0	-290,0	7.634,0	-290,0	175,0
		Coperture		8.378,0	5,4	11,3	7.678,0	300,0	210,0	7.648,0	280,0	7.648,0	280,0	210,0
		Assesamento	e t	5.978,0			5.978,0					5.978,0		
		Maggiori entrate assesamento	S c	1.300,0			1.300,0					1.300,0		
		Quota PNL												
		Riduzioni DL												
		FAS	S k	1.100,0	5,4	11,3	400,0	300,0	210,0	370,0	280,0	370,0	280,0	210,0
		EFFETTO SUI SALDI		-57,0	0,0	0,0	-44,0	-590,0	-35,0	-14,0	-570,0	-35,0	-570,0	-35,0

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).**

Art. 1.

... *Omissis* ...

758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

... *Omissis* ...

762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono

accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Art. 13. *Sblocco risorse vincolate su TFR.* - 1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

... *Omissis* ...

Legge 11 luglio 1998, n. 224

Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

... *Omissis* ...

Art. 4.

1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, può essere

effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento già presentati dalle banche concessionarie, purché l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato già concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.

2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... *Omissis* ...

873. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

... *Omissis* ...

580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche,

di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

... *Omissis* ...

Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda. - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente esercitati, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in

tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia

del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radio-televisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in

chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite

e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... *Omissis* ...

868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

... *Omissis* ...

Art. 48-bis. – *Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.* – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... *Omissis* ...

1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Art. 1.

... *Omissis* ...

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... *Omissis* ...

1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 6. *Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari.* - 1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apporata la seguente variazione in aumento:

2007	2008	2009
—	—	—

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze 68.300

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.

6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con prioritaria» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».

7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... *Omissis* ...

101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:

a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;

b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.

103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

... *Omissis* ...

Codice Civile

... *Omissis* ...

Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

[Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi

per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono].

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)

Art. 1.

... *Omissis* ...

56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

... *Omissis* ...

TITOLO II

Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria.

Art. 3. - *Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.* - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle

regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici

possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a..

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

... *Omissis* ...

Art. 26. - *Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.* - 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.

2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3.

5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.

... *Omissis* ...

Art. 48. - *Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite.* - 1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 1.

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata

esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in

cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. [L'addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno].

7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, alle relative addizionali»;

b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è soppressa.

11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

... *Omissis* ...

Art. 50. - *Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.* - 1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio

provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... *Omissis* ...

1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-*bis* e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007.

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Destinazione maggiori entrate)

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento

di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 2.

(Imprese pubbliche)

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.

Articolo 3.

(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.»;

b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;

c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente:

«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziata sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.».

Articolo 4.

(Commissariamento di regioni inadempienti)

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli even-

tuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico della regione interessata.

Articolo 5.

(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15

gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementalì derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementalì, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Mi-

nistero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sfioramento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sfioramento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

a) l'intero sfioramento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera *b)*. Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sfioramento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera *b)* del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera *b)* del presente comma,

direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sfioramento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Articolo 6.

(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto)

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e suc-

cessive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

Articolo 7.

(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 8.

(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 2 a 5 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Articolo 9.

(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.)

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997,

n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10.

(Disposizioni concernenti l'editoria)

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;

6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

Articolo 11.

(Estinzioni anticipate di prestiti)

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Articolo 12.

(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.

Articolo 13.

*(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca
e l'Agenzia della formazione)*

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.».

2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».

Articolo 14.

(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali)

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

Articolo 15.

(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa)

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi ricevuti in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale in-

tegrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».

Articolo 17.

(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale)

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle somme versate» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» è inserita la seguente: «2001,».

Articolo 18.

(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali)

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;

b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);

c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;

d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la

spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.

(Misure in materia di pagamenti della P.A.)

1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;

b) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica.» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

Articolo 20.

(5 per mille)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

Articolo 21.

(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003.

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

Articolo 22.

(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE)

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.

Articolo 23.

(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria)

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;

b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.

Articolo 24.

(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto)

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della *par condicio creditorum*, le risorse potranno es-

sere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

- a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
- b) alle procedure esecutive estinte.

Articolo 25.

(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia)

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2007.

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.

3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui re-

lativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.

Articolo 27.

(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria)

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

«*f*-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f*), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni.».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva)

1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente

della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

Articolo 29.

(Contributi alla Fondazione ONAOSI)

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 30.

(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonché l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il piano di liquidazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 31.

(Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI)

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

Articolo 32.

(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA)

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 33.

(Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette)

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare

ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

4. L'assegno *una tantum* aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno *una tantum* il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Articolo 34.

(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti)

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

Articolo 35.

(Fondo per le zone di confine)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.».

Articolo 36.

(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale)

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il

processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

Articolo 37.

(Investimenti degli enti previdenziali pubblici)

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 38.

(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale)

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.

2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;

b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.».

5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.».

6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta

fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.»;

b) all'articolo 48 le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».

Articolo 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali)

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.

6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.».

8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.».

Articolo 41.

(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con

le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

Articolo 42.

*(Rafforzamento controlli nel settore agricolo
attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.

Articolo 43.

(Lavori socialmente utili)

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere *f*) e *f*-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

Articolo 44.

(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare

sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 45.

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

Articolo 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Articolo 47.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 48.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2007.

NAPOLITANO

PRODI - PADOA-SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

